

19.02.2021

Ringrazio per il gentile invito... Camera Penale di Modena; Nicola Termanini, Iuri Rudi ...

Il mio compito diventa allora quello di mostrarmi a voi come quell'operatore processuale, sul campo, che si ritrova tra le mani un incarico che implica la ricerca dell'autenticità o meno di un gesto grafico (sia esso elemento costitutivo del reato, circostanza aggravante o elemento di prova)...

Dico subito, rifacendomi all'argomento che mi è stato generosamente assegnato (il difensore, strategie e difesa nel processo), che per "strategia" non intenderò, come si potrebbe forse banalmente tante volte pensare, questa parola rifacendomi al suo significato etimologico

Una **strategia** è un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e coordinare azioni tese al raggiungimento di uno scopo od obiettivo predeterminato

vale a dire l'attuazione di ogni azione, scelta o accorgimento utile per vincere il processo, ma deve intendersi il perseguimento di quello scopo o quell'obiettivo che consiste nella miglior tutela della proprio assistito muovendosi sempre all'interno dei confini della legge e, prima ancora, dell'etica e della deontologia professionale. Ed allora i canoni di riferimento per affrontare le questioni e le scelte che sono tipiche dei processi per reati in cui lo scritto grafico è elemento costitutivo, circostanza aggravante o elemento di prova di un determinato reato (oltre che ai limiti imposto dalle possibili ipotesi reato (367, 368, 179),

è quello del dovere di verità, sancito dall'art. 50 del nostro codice deontologico; in particolare i primi tre commi.

### **Art.50 – Dovere di verità**

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato

E ancora, altro fondamentale canone di riferimento è il giuramento che ognuno di noi ha pronunciato nel momento in cui ha iniziato ad esercitare la professione di avvocato, (vedi formula); "consapevoli della dignità della professione forense e della sua funzione sociale", ci siamo impegnati ad "osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocati per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi dell'ordinamento"

Si tratta di principi che devono essere ben chiari e vanno rinnovati ogni volta che si assume un incarico professionale; e questo vale anche, anzi, tanto più in relazione all'attività che riguarda il tema che oggi affrontiamo, e ciò proprio per quella che è la natura e la valenza di una indagine grafologica giudiziaria.

Su queste basi, imprescindibili, cercherò ora di affrontare la problematica, non semplice, della strategia e della difesa in ambito grafologico.

Ebbene, per difesa non si intende ovviamente soltanto quella dell'imputato, ma anche quella della persona offesa durante la fase delle indagini preliminari, quella della parte civile nel processo,

quella dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, quella dell'imputato nel processo; e anche quella responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Non mi soffermo su concetti, che stante la platea di ascoltatori qualificati, posso dare per scontati, ed entro direttamente, anche vista l'ora (arrivo a parlare quando, immagino, non ci sia più tanto desiderio di rimanere attaccati a un pc o a un telefono cellulare di venerdì pomeriggio orario aperitivo – pre-covid!), sulle distinzioni da fare a seconda del ruolo (come ho detto sopra) in cui si viene chiamati ad intervenire ed operare.

Innanzitutto, laddove vi sia la necessità di affrontare, nell'interesse del proprio assistito, la questione della verifica dell'autenticità o meno di uno scritto grafico (che sia, come detto, elemento costitutivo del reato, circostanza aggravante o elemento di prova), la prima cosa da valutare è la delicata scelta del consulente che possa affiancare il nostro lavoro; ciò tenendo ben presente sempre il necessario temperamento tra dovere di verità e dovere professionale di svolgere la propria opera conformemente all'interesse perseguito dal soggetto processuale che ci nomina e che, su nostra indicazione, nomina il consulente.

In questo senso, il consulente che viene nominato dalla parte privata (il nostro assistito, sia esso, indagato, imputato, persona offesa, parte civile, ...) ha e deve avere un approccio processuale assai diverso dal consulente del p.m. o dal perito nominato dal giudice; ciò in quanto giudice e p.m. si muovono alla ricerca della verità (c'è quella norma che a me piace tanto – art. 358 c.p.p., secondo cui il p.m. **Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326(1) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini(2).**

Art. 326: 1. **Il pubblico ministero(1) e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale [50, 358, 405, 412].**

e i loro "esperti" hanno necessariamente la stessa impostazione e gli stessi doveri di natura pubblicistica, di ricerca della verità.

Il consulente di parte privata, invece, ha un ruolo (mi si consenta) assai più complesso, nel senso che deve prestare la propria opera sempre e comunque nell'interesse perseguito dal soggetto processuale che lo nomina. E questo, molto semplicemente, (poi vedremo di provare a sviluppare meglio il concetto) significa che (per ciò che oggi ci interessa) nell'ambito della propria verifica tecnica- grafologica, quando, per esempio, l'accertamento effettuato smentisce la tesi accusatoria della persona offesa / parte civile, ovvero smentisce la tesi difensiva dell'indagato o dell'imputato, il consulente (e il difensore) si troverà (troveranno) di fronte ad una scelta assai difficile e delicata:

nel caso di consulente della persona offesa, il legale, reso edotto di ciò dal proprio consulente, dovrà decidere: o di depositarla al p.m. come segnale e gesto di collaborazione per il corretto accertamento dei fatti; oppure di trattenerla presso di sé, adottando però iniziative e facendo scelte procedurali coerenti con le conclusioni del proprio consulente; (vedi esempio delle firme per prelievi in banca – prelievi mai autorizzati, ma firme "buone"; fatta consulenza e tenuta in un cassetto, ma rinunciando a quell'elemento di prova della responsabilità dell'indagato, dunque alla denuncia per questo se non ci sono altri elementi a sostegno della tesi accusatoria);

nel caso del consulente grafologo dell'indagato o dell'imputato, invece, egli effettua un accertamento tecnico del dato grafologico processualmente rilevante, teso principalmente non tanto a dimostrare la verità storica, dei fatti, come devono fare il perito del giudice e il consulente del p.m., ma a spiegare ed evidenziare la sostenibilità tecnica (che il legale dovrà tradurre in termini giuridici) delle tesi difensive del proprio cliente/mandante. E' chiaro che nell'enfatizzare gli aspetti

favorevoli alla difesa, non si può mai oltrepassare i limiti posti dagli art. 367 c.p., 368 c.p. e 379 c.p.; cioè: simulazione di reato (quando con denuncia, querela, istanza vengono simulate – come appunto si può fare con uno scritto grafico – le tracce di un reato in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo); calunnia (quando si incolpa taluno di un reato – es. utilizzo di un atto falso – pur sapendo che è innocente, cioè che quell'atto non è falso); favoreggiamento (quando al di fuori dei casi di concorso si aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato – es: con l'uso di un atto falso ci si procura un vantaggio patrimoniale).

Ed allora, nel caso in cui l'accertamento tecnico effettuato smentisca la tesi difensiva, il consulente non potendo fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa, ha il dovere di informare la persona accusata ed il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, per permettere a questo (cioè a noi) di decidere cosa farne e cosa fare. Ovvio che se si è nella fase delle indagini preliminari si faranno scelte processuali appropriate al risultato tecnico emerso dalla propria consulenza, se invece ci si trova nella fase dibattimentale, il consulente e il difensore sulla scorta delle informazioni tecniche fornite dal consulente, hanno il dovere di proseguire nel pieno del proprio mandato e nell'interesse del proprio assistito, che diventa quello di controllare il corretto operato del consulente d'ufficio del p.m. ovvero del perito, evidenziando gli aspetti di criticità degli esami e delle valutazioni di questi soggetti, in modo da sostenere le ragioni ed esercitare così comunque il diritto di difesa; pur sempre, ripeto, senza formulare valutazioni o affermazioni e tantomeno compiere azioni che possano arrivare pericolosamente ad integrare gli estremi di reato (art. 367, 368, 379).

L'avvocato, di qualsiasi parte processuale, deve poi sempre tenere presente, muovendo il proprio operato e le proprie scelte nella piena consapevolezza e conoscenza dei principi generali del processo, e questo più che mai in ambito grafologico (per quanto detto e per la giurisprudenza in materia), che è dal confronto dialettico di tesi contrapposte che il giudice ha modo di accertare la verità dei fatti controversi, che è appunto il fine ultimo del processo.

Ma allora, il faro del nostro cammino professionale è rappresentato dalla valorizzazione massima del principio del contraddittorio, inteso come strumento di accertamento della verità processuale/giudiziale a garanzia del diritto di difesa dell'imputato; e, per restare nel tema di questo incontro di oggi, momenti processuali fondamentali diventano quelli dell'esame incrociato del perito e dei consulenti grafologi, ed il confronto diretto tra questi esperti; e teniamo sempre presente che il giudice sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando le regole tecniche o le leggi scientifiche riesca a provarne e dimostrarne la ragionevolezza.

Il Giudice potrà/dovrà così motivare la propria scelta e se lo farà nel modo corretto, secondo quanto più volte è stato evidenziato in sede di giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Pen. , Sez. V, 13.02.2017 n. 18975 ) potrà fare propria l'una piuttosto che l'altra tesi tecnico / scientifica, e dunque l'una o l'altra conclusione tecnica sulla verifica di uno scritto grafico.

E, come noto, potrà anche disattendere gli esiti probabilistici della consulenza grafologica adottando una decisione che contrasta con gli stessi (v. Corte appello Bologna, III Sez. Civ., n. 2586 del 17.09.2019).

Ed attenzione, è da tenere ben presente nel nostro “lavoro”, che questo tipo di valutazione e di scelta (su cui inevitabilmente incide l'attività e la capacità tecnica e persuasiva del consulente e del legale) la può, anzi, lo deve, fare soltanto il giudice di merito in quanto come più volte ribadito dalla Cassazione (per tutte Cass. , Sez, IV, 13 maggio 2011 n. 24573) non spetta al giudice di legittimità interloquire sulla maggiore o minore attendibilità degli apporti tecnico / scientifici esaminati dal giudice, in quanto il giudice di legittimità non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione / motivazione fornita di tale scelta sia logica e razionale, e che dia conto con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni del suo dissenso e della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo specifico le

deduzioni contrarie. Se il giudice di merito effettua una analisi ed una valutazione di questo tipo è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione; e ciò perché si è di fronte ad un accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se non, ripeto, entro i limiti motivazionali di cui sopra abbiamo parlato.

Ecco allora laddove l'avvocato che sia ben consapevole di questi principi e di queste regole processuali, potrà svolgere compiutamente la propria attività processuale per far sì che tramite il proprio consulente, il giudice di merito riceva tutti quei dati e quegli argomenti che potranno tradursi nell'accoglimento della propria tesi ed in un corretto ed esaustivo approccio motivazionale da parte del giudice, che diviene "blindato" in prospettiva di un ricorso (di controparte) al giudice di legittimità.

Ebbene questi principi (sempre secondo la giurisprudenza di legittimità; Cass pen. Sez. V, 09.05.2012 n. 23613) devono essere tanto più rispettati in relazione all'accertamento grafologico, "tenuto conto della natura di tale accertamento – fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di colui che vi procede, piuttosto che da leggi scientifiche universali"; ed in relazione ad esso "il giudice è tenuto a fornire una autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni per cui, in presenza di pareri discordanti una valutazione sia preferibile a quella di segno difforme".

L'avvocato deve sapere che, per contro, laddove il giudice non dovesse adempiere a tale incombente motivazionale (compito sicuramente difficile e delicato, per l'amor del cielo), se la decisione che matura è sfavorevole alla propria parte assistita, potrà essere fondatamente impugnata in sede di legittimità per il vizio, ripeto, motivazionale.

Questo tipo di situazioni si delineano in modo particolare riguardo alla consulenza di tipo grafologico, perché la grafologia non può definirsi una scienza esatta e la conseguenza di ciò è che il dato tecnico-grafologico non può mai costituire di per sé la prova assoluta e insuperabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un fatto o di una circostanza, ma soltanto insieme ad altri elementi e ad altre risultanze probatorie può corroborare un giudizio finale, di condanna o di assoluzione.

Sul punto c'è una ampia elaborazione giurisprudenziale, che richiamo sommariamente con alcune massime:

Cass. : v. Cass Pen. Sez. II, 14.02.2013 n. 9787, Cass pen. Sez V, 13.02.2017 n. 18975

Importanza della grafologia nel processo: caso della ragazzina uccisa e vicenda riaperta dopo assoluzione degli imputati grazie ad una delicata consulenza grafologica: vedi riferimenti richiesta di revisione sulla base di una nuova consulenza grafologica della difesa della persona offesa (parenti della bambina)

In definitiva, la consulenza grafologica è per il difensore una grande opportunità, ma anche una grande insidia; è chiaro che se ci si trova di fronte ad un caso in cui lo scritto grafico è elemento costitutivo del reato contestato, circostanza aggravante o elemento di prova, non ci si potrà sottrarre ad un delicato confronto processuale di natura tecnica (durante le indagini, anche con incidente probatorio, o a dibattimento; o anche in sede di giudizio abbreviato condizionato, pur, spesso, con una forzatura della natura e della funzione di tale rito speciale); ed allora la differenza la può fare, oltre che la verità oggettiva dei fatti che ben potrà emergere da altre fonti probatorie, la possibilità e la capacità (ahimè anche economica) del proprio assistito di affiancarsi nella difesa un consulente bravo ed esperto con il quale poter gestire ogni evenienza scaturente da una corretta e il più possibile precisa (ma, come detto, mai scientifica in senso assoluto) verifica tecnico/grafologica.

Concludo:

quello della scrittura, e del tratto grafico in genere (anche un disegno) costituisce l'immagine della nostra personalità (ed anche questo, con i limiti già ampiamente illustrati dai precedenti relatori, può essere oggetto di ricerca e verifica processuale), del nostro modo di essere; è senza dubbio personale ed individualizzante, ma anche mutevole (in base a condizioni psico-fisiche o anche a circostanze banali (fretta, rabbia, ecc..). (v. sentenza citata della Corte app Bologna..)

Voltaire diceva che "la scrittura è la pittura della voce"; e se ci pensiamo bene, effettivamente, la scrittura è sempre una forma in un certo senso artistica e rappresentativa, un gesto quasi pittorico e comunque personale di quelle lettere che ci hanno insegnato a scuola (e che speriamo continuiamo ad insegnare) o del mondo che ci circonda (persone, ambienti e cose).

Ed abbiamo visto che la verifica della possibile falsificazione diventa, quasi sempre, un confronto tra teorie interpretative contrapposte.

E quando si dice che "Un processo non è un'indagine scientifica sulla verità, ma è la risoluzione di una disputa di tipo dialettico, si dice una cosa che in ambito grafologico, è più che mai vera e realistica.

Tornando alla parola strategia ed al cattivo uso che di tale concetto si può fare (come dicevo all'inizio), John Grisham (noto scrittore americano di gialli giudiziari) dice:

Adesso un processo è una competizione, con un vincitore e uno sconfitto. Ognuna delle parti si aspetta che l'altra pieghi le regole o imbrogli, per cui nessuna delle due gioca lealmente. E la verità si perde nella confusione.

E ancora:

In un'altra epoca forse il processo è stato veramente una pratica per la presentazione dei fatti, la ricerca della verità e l'imposizione della giustizia.  
(John Grisham)

Bè, io dico invece che con il nostro lavoro quotidiano, nel rispetto delle regole deontologiche e dei precetti normativi (sostanziale e processuali) ed agendo pur sempre nell'interesse dei nostri assistiti possiamo fare in modo che quell'epoca (di effettiva ricerca della verità tramite la corretta presentazione dei fatti e di imposizione della giustizia) che per Grisham è ormai superata, sia in realtà ancora viva ed attuale. Credo che, con l'impegno e la correttezza di tutte le parti processuali, ancora si possa fare. Grazie